

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PILI**

Misure urgenti per la ricostruzione delle aree della regione Sardegna colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013

Presentata il 20 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante l'allarme lanciato dalla Protezione civile, il passaggio del ciclone « Cleopatra » sulla Sardegna ha provocato un'alluvione che ha duramente colpito la popolazione, il territorio e l'economia dell'isola; in poche ore sono caduti 460 millimetri di pioggia (ma più di 600 in alcune aree), contro la media annuale italiana di circa 900 millimetri; secondo i meteorologi si è trattato di un fenomeno possibile, ma inusuale, generato da una bolla d'aria fredda artica, caricata di umidità a causa di un forte vento di scirocco (che ha raggiunto anche i 100 chilometri orari) e del calore delle acque del mare Mediterraneo; i tecnici hanno confermato che si è trattato di una « piena millenaria », di un evento, oltre che improvviso, dalla portata straordinaria.

Il ciclone ha investito inizialmente tutto l'est dell'isola — in particolare il cono Olbia-Torpè — proseguendo verso la Gal-

lura, l'Ogliastra, l'Oristanese, il Nuorese, il Medio Campidano e la provincia di Cagliari, con ripercussioni in tutto il territorio sardo; nella mattina del 18 novembre la zona più colpita è stata il Campidano, nella seconda parte della giornata invece è toccato a Oristano, Nuoro e alla Gallura; è stato colpito anche il Sulcis.

Quanto alle vittime accertate, la zona che piange le maggiori perdite è quella attorno a Olbia, dove si contano 13 morti. In particolare, ad Arzachena hanno perduto la vita i componenti di un'intera famiglia di origine brasiliana; due morti si registrano nella provincia di Nuoro; a Dorgali, un agente della Polizia stradale, impegnato insieme con altri tre colleghi nel trasporto di un ferito, è deceduto quando il veicolo su cui viaggiavano è precipitato da un ponte; un morto si registra anche nella provincia di Oristano.

Tra i principali corsi d'acqua straripati si segnalano il Flumendosa, il Cedrino, il rio Manno, il rio Mogoro a Terralba e Uras, oltre a numerosi altri torrenti. Vi è pericolo di esondazione delle acque contenute dalla diga sul rio Posada. Sono crollati numerosi ponti stradali, altri sono stati sommersi; centinaia sono le automobili trascinate via da fiumi e torrenti straripati, onde risulta ancora difficile stimare il numero dei morti e dei dispersi.

Quanto alle strade, è chiusa la strada statale n. 196 (Villasor-Guspini); impraticabile è anche la strada statale n. 293 di Giba nel tratto compreso fra il diciassettesimo e il ventinovesimo chilometro. Ancora nel Medio Campidano è critica la situazione tra Nuoro e Orosei, sulla strada statale n. 129 (Trasversale sarda) dove è crollato un ponte e il transito è interrotto; è chiusa anche la strada statale n. 389 Nuoro-Lanusei dal chilometro ventisettesimo al quarantesimo, nella zona di Ogliastra. La strada statale n. 131 (Carlo Felice) è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di allagamenti. Altri allagamenti, con conseguente blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia, si registrano sulla strada statale n. 198; per allagamenti è stata chiusa anche la strada statale n. 125 (Orientale sarda), compresa la galleria nell'abitato di Olbia; lo stesso per la strada statale n. 127 (Settentrionale sarda) dove è anche crollato un ponte; sulla strada statale n. 387 « del Gerrei » è stato istituito un senso unico alternato a causa di una frana. Diversi ponti sono crollati sulla strada Nuoro-Oliena, mentre sulla strada Nuoro-Orgosolo è crollato il ponte presso la diga in costruzione di Cumbidanovu a Orgosolo.

Disagi si registrano anche nelle reti ferroviarie dell'isola; imponenti tratti della rete sono stati divelti e cancellati dalla furia dell'acqua. Risulta inagibile gran parte della ferrovia dell'isola. I treni si sono fermati sulla tratta Decimomannu-Iglesias, tra le stazioni di Decimo e Siliqua, a causa dell'allagamento dei binari. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata fra le stazioni di San Gavino e Marrubiu,

sulla linea Cagliari-Oristano. Dalle 14,10 del 18 novembre i treni non hanno viaggiato neanche sulla linea Chilivani-Porto Torres, nel Sassarese, a causa della caduta dei cavi sui binari. La violenta ondata di maltempo che ha investito la Sardegna ha creato notevoli problemi anche nei collegamenti aerei e marittimi.

La società ABBANOVA, che gestisce il servizio idrico integrato in Sardegna, ha fatto presente che il problema di smaltimento delle acque reflue è strutturale e riguarda 6.000 chilometri di rete fognaria su un totale di 7.000: nei decenni scorsi infatti non sono state costruite reti delle acque bianche (piovane) separate da quelle nere, cioè dai reflui fognari. Ogni anno questa commistione provoca ingenti costi e danni, con una media annuale di 600 impianti di sollevamento delle acque del sistema fognario che vanno in sovraccarico con le conseguenti esondazioni.

I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in campo 350 uomini che hanno operato in due turni; sono state previste quattro sezioni operative di rinforzo dalla penisola; nel corso della giornata del 18 novembre e della notte successiva essi hanno compiuto oltre 600 interventi, mentre altre centinaia di interventi sono in corso; cinquecento sono stati gli uomini dell'ENEL in campo fra tecnici, operai, addetti al centro operativo, responsabili, operatori delle segnalazioni di guasti e personale delle imprese esterne, che stanno riparando i danni dovuti al maltempo.

L'esercito, su richiesta delle prefetture competenti, ha messo in campo uomini e mezzi per concorrere alle operazioni di soccorso in Sardegna. Già dall'alba del 19 novembre alcuni nuclei di militari — circa 85 effettivi — e mezzi speciali per la ricerca di eventuali dispersi sono stati schierati nella zona di Olbia, e nella mattinata è entrato in azione anche un plotone speciale dell'Arma del genio con macchine per il movimento di terra e mezzi speciali per l'aspirazione delle acque; la Brigata Sassari ha tenuto pronti all'impiego oltre 400 soldati in caso di ulteriori richieste di cooperazione; un

elicottero dell'Aeronautica militare è decollato dallo scalo militare di Decimomannu e, dopo aver imbarcato personale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) nella piazzola dell'ospedale di Nuoro per trasferirlo sul luogo dell'emergenza, ha iniziato le operazioni di ricerca aerea segnalando gli alluvionati, avvistati dall'alto, alle squadre di soccorso a terra.

L'intensa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sardegna centrale non ha risparmiato le imprese agricole, sommerse dagli allagamenti e da torrenti trasformati in fiumi. Le situazioni più critiche si rilevano nel Nuorese, con particolari problemi a Oliena e Orgosolo, e nell'alta Ogliastra, come a Villagrande Strisaili con allagamenti e strade rurali spazzate via dai torrenti in piena. Centinaia sono gli animali morti.

Le organizzazioni agricole hanno rilevato che in Sardegna ben 306 comuni, pari all'81 per cento del totale, hanno porzioni del proprio territorio soggette ad elevato rischio idrogeologico per frane e alluvioni. Più in generale, sono ben 6.633 i comuni italiani, pari all'82 per cento del totale, in cui sono presenti aree soggette a rischi di natura idrogeologica; quanto alla popolazione, sono 6.153.860 gli abitanti esposti al pericolo di alluvioni, mentre la popolazione esposta a fenomeni franosi ammonta a 987.650 abitanti (Annuario dell'ISPRA); negli ultimi cinquant'anni le alluvioni hanno travolto circa 1.500 centri urbani provocando 4.200 morti e quasi mezzo milione di sfollati, con danni per un costo stimato dal CRESME e dall'ANCE, per il periodo 1944/2012, in oltre 240 miliardi di euro.

In questo quadro, non è accettabile che la legge di stabilità predisposta dal Governo stanzia per la tutela del suolo l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014, altri 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016, cioè soli 180 milioni di euro in tre anni. A questo proposito, giova segnalare che il 3 ottobre 2013 la Commissione ambiente della Camera dei deputati, all'unanimità, ha approvato la risoluzione n. 7-00111, nella quale si chiede

lo stanziamento di almeno 500 milioni di euro all'anno per la difesa del suolo, prevedendo altresì che l'impiego delle somme suddette sia escluso dai limiti imposti dal patto di stabilità, sia per le regioni sia per gli enti locali.

Nella giornata del 19 novembre, il Consiglio dei ministri ha deciso lo stanziamento immediato di soli 20 milioni di euro per l'emergenza. Considerando che la tragedia che ha colpito la Sardegna ha avuto sostanzialmente lo stesso impatto di un terremoto di forte intensità, è opportuno incrementare a 100 milioni di euro la somma da destinare agli interventi di emergenza, prevedendo uno stanziamento complessivo di almeno un miliardo di euro, mediante un apposito provvedimento di spesa, da incorporare nella legge di stabilità o in apposito decreto-legge.

La Sardegna in ginocchio non può attendere nemmeno un giorno. L'immane tragedia che l'ha colpita deve avere risposte rapide e urgenti, sul piano sia finanziario sia procedurale. Siamo dinanzi ad una catastrofe pari a un terremoto e vanno messe in campo risorse adeguate e immediatamente fruibili per evitare di perdere tempo, come è accaduto in tante altre tragedie. Ben vengano le manifestazioni di vicinanza e di solidarietà: ma da chi governa servono risposte e non rispostine; servono fatti immediati e non perdite di tempo. Per questa ragione, il Governo deve immediatamente confrontarsi con il Parlamento per dare una risposta efficace e non di facciata. In base ad una prima stima, serve non meno di un miliardo di euro per la ricostruzione e l'indennizzo dei danni. Le imprese sarde, da quelle agricole a quelle commerciali, dalle attività artigianali alle famiglie, non possono attendere nemmeno un giorno. Questa immane tragedia va infatti a sommarsi al dramma economico che l'isola stava già vivendo. A questo fine è destinata la presente proposta di legge: indennizzare e ricostruire la Sardegna dopo l'alluvione. Per questa ragione bisogna subito elevare a 100 milioni lo stanziamento emergen-

ziale, considerato che l'impatto di soccorsi e primo intervento è pari a quello del terremoto dell'Emilia. Serve poi uno stanziamento ben più consistente quantificabile in un miliardo di euro da assegnare alla regione quale contributo di solidarietà per indennizzare e ricostruire. La Sardegna è stata attraversata da un vero e proprio cataclisma che si è portato via vite umane e tanta parte di un'economia già duramente colpita. In migliaia sono rimasi senza lavoro, con aziende agricole e artigianali in ginocchio. Vi è poi un'emergenza infrastrutturale, dalle reti ferroviarie a quelle stradali, dalle reti idriche a quelle idrauliche, dalle protezioni idrogeologiche alle abitazioni. Tutto questo deve avere risposte immediate. La vera sfida è quella di fare in fretta, di fare subito. Per questo motivo serve una risposta compiuta e non a parole. La presente proposta di legge costituisce quanto di più avanzato si possa prevedere per garantire l'efficacia degli interventi d'emergenza.

Nella proposta di legge qui presentata si individuano inoltre procedure accelerate e urgenti, attribuendo ai sindaci le funzioni subcommissariali relative alle procedure emergenziali e affidando al presidente della regione Sardegna l'ufficio di commissario governativo per l'emergenza e la ricostruzione.

In conseguenza di quanto esposto, si riassumono qui di seguito gli elementi principali del testo presentato:

1) le risorse finanziarie: 100 milioni di euro subito, un miliardo per l'indennizzo dei danni e la successiva ricostruzione;

2) attribuzione della funzione di commissario di Governo al presidente della regione e della funzione di subcommissario ai sindaci;

3) riparazione e ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo; contributi in favore delle imprese;

4) disposizioni di semplificazione procedimentale, prevedendo che la responsabilità dei procedimenti amministrativi sia attribuita ai tecnici sardi;

5) sospensione delle procedure esecutive nei confronti delle imprese sino al 31 dicembre 2014;

6) deroga al patto di stabilità interno;

7) sospensione dei termini per adempimenti amministrativi, contributivi, previdenziali e assistenziali;

8) intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle zone colpite;

9) rilancio del settore agricolo e agroindustriale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Misure urgenti per la ricostruzione delle aree della regione Sardegna colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013, individuate dalla deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013).

1. Lo stanziamento destinato alla regione Sardegna ai sensi della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi della deliberazione del dal Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2013, è rideterminato in 100 milioni di euro per l'anno 2013. Al maggior onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, è assegnato alla regione Sardegna un contributo di solidarietà di un miliardo di euro per l'anno 2014. Su proposta del presidente della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono delimitate le aree di intervento, sono definiti gli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e per la regimazione delle acque, è stabilita la ripartizione tra le diverse finalità previste dalla presente legge e sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento tra i soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse a tale fine destinate.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a un mi-

liardo di euro per l'anno 2014, si provvede mediante proporzionale aumento, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'imposizione fiscale sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

c) articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

f) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

4. Il presidente della regione Sardegna è nominato commissario governativo per l'emergenza derivante dall'alluvione del 18 novembre 2013, per la ricostruzione e per l'indennizzo dei danni. I sindaci dei comuni compresi nell'area per la quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, su loro richiesta, sono nominati subcommissari governativi per gli interventi riguardanti il territorio del rispettivo comune.

ART. 2.

(Riparazione e ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo. Contributi in favore delle imprese. Disposizioni di semplificazione procedimentale).

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013, il presidente della regione

Sardegna stabilisce, con propri provvedimenti adottati nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base dell'accertamento dei danni effettivamente verificatisi e della valutazione degli interventi necessari, ordine di priorità, modalità e misure percentuali per la concessione di contributi, anche tali da coprire interamente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo destinate. I contributi sono concessi al netto di eventuali indennizzi assicurativi. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso abitativo, ad uso produttivo o destinati a servizi, pubblici o privati, e delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in proporzione al danno effettivamente subito, ivi compresi contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità produttiva;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi in favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti, nonché alle autorità d'ambito, per la regimazione delle acque reflue.

2. I danni provocati dall'alluvione del 18 novembre 2013 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 18 novembre 2013 devono essere accertati e documentati mediante presentazione di

perizia giurata redatta da un professionista abilitato e incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni, che possono, in regime straordinario e commissariale, affidare la responsabilità del procedimento amministrativo agli stessi tecnici che redigono la perizia giurata, attraverso la predisposizione di appositi moduli per lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge per ciascuna domanda di contributo.

3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è erogato previa presentazione della documentazione attestante che gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle normative tecniche adottate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni. La regione Sardegna adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del primo periodo.

4. Gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere deliberati dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

5. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Sardegna, i soggetti interessati comunicano ai comuni competenti l'avvio dei lavori edilizi di ripristino, che devono comunque essere eseguiti nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione

dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di inizio dei lavori, presentano la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per l'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

6. Per tutti gli immobili e le strutture oggetto di intervento ai sensi del presente articolo, le verifiche di sicurezza eventualmente necessarie ai sensi delle norme vigenti sono effettuate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche, il presidente della regione Sardegna è autorizzato ad adottare i provvedimenti indispensabili per consentire la costruzione di strutture mobili e lo spostamento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature necessari, fermo restando il rispetto delle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In tale ambito, per la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

ART. 3.

(Sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti).

1. Per le attività imprenditoriali, con particolare riferimento alle attività agricole, che alla data del 18 novembre 2013

erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nell'area per la quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che risultino essere state danneggiate, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 18 novembre 2013 al 31 dicembre 2014 e riprende a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per gli stessi termini che iniziano a decorrere durante il periodo di sospensione di cui al primo periodo, l'inizio del decorso è differito alla medesima data del 1° gennaio 2015. Sono altresì sospesi, per la durata e nei riguardi dei soggetti indicati nel primo e nel secondo periodo, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini per la notificazione dei processi verbali, per l'esecuzione del pagamento in misura ridotta, per lo svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente alla sospensione.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i termini di scadenza, compresi o che iniziano a decorrere nel periodo tra il 18 novembre 2013 e il 31 dicembre 2014, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera in favore dei debitori e degli obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

ART. 4.

(Deroghe al patto di stabilità interno).

1. Per le necessità derivanti dall'eccezionale evento alluvionale del 18 novembre 2013 e per agevolare la ripresa delle attività economiche, con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente della regione Sardegna, gli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni compresi nell'area per la quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono migliorati, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2014, in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 100 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. Ai comuni di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.

ART. 5.

(Sospensione di termini amministrativi, contributivi, previdenziali e assistenziali).

1. A decorrere dal 18 novembre 2013 fino al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono sospesi:

a) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione Sardegna;

d) i termini per il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli e non agricoli;

e) i termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, compresi gli interessi. Gli interessi attivi relativi alle rate sospese ai sensi della presente lettera concorrono alla formazione del reddito d'impresa e alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive nell'esercizio in cui sono incassati. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, a causa degli eventi alluvionali, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica altresì ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

f) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi

i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi decorrente dal 19 novembre 2013, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze relative ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Gli eventi che hanno colpito i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono considerati causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla centrale dei rischi.

4. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole di cui al comma 1 dell'articolo 3, connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative dell'Unione europea, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione degli eventi in stalla ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, al decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, nonché di registrazione dell'impiego di farmaci ai sensi dei decreti legislativi 16 marzo 2006, n. 158, e 6 aprile 2006, n. 193, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, da eseguirsi nel periodo decorrente dal 18 novembre 2013, sono differiti al 30 aprile 2014.

5. In favore delle imprese agricole di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di spandimento dei liquami. Per i medesimi soggetti, ove non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione

delle misure del Programma sviluppo rurale, le autorità competenti non procedono al recupero totale o parziale degli aiuti erogati per investimenti realizzati.

6. In relazione a quanto stabilito nei commi 4 e 5, la comunicazione all'autorità competente, prevista dai medesimi articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa della sussistenza di cause di forza maggiore da parte dell'autorità preposta. In caso di rilevate inadempienze l'amministrazione competente procede d'ufficio all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento alluvionale e l'inadempimento.

ART. 6.

(Intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali del 18 novembre 2013).

1. Per la durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità operative ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 18 novembre 2013 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito di euro 2.500.000 per ciascuna impresa. Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal consorzio di garanzia collettiva dei fidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la quota massima di copertura dell'80 per cento.

ART. 7.

*(Rilancio del settore agricolo
e agroindustriale).*

1. Al fine di consentire alla regione Sardegna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e agroindustriale nelle zone colpite dagli eventi alluvionali, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima regione è assicurata dallo Stato, limitatamente all'annualità 2014, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

€ 1,00



17PDL0017740